



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Paola Criscione,

rilevato che **Manduca Angelo Michele**, nato a Caltagirone il 13/2/1973, c.f. MNDNLM73B13B428W, residente in Grammichele, via Vittorino da Feltre n. 2/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Gangi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, sito in Comiso, via Pace n. 21, ha depositato, tramite l'Organismo di Composizione della Crisi di Caltagirone, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. CCIII*;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che, alla luce di quanto rappresentato nella relazione del Professionista nominato dall'OCC, dott.ssa Maria Coppoletta, e dalla documentazione versata in atti, il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, ovvero "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*" (art 2, comma, 1 lett. e, ccii), atteso che lo stesso è percettore di reddito quale dipendente presso il Ministero della Difesa, non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II, ccii;

ritenuto che la documentazione allegata, il contenuto del ricorso e quello della relazione dell'OCC, consentono di ritenere che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 ccii, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito pari a circa euro 2.398,8 netti, a fronte di una complessiva esposizione debitoria pari ad € 133.603,03 ed una rata mensile media di € 2.832,35 e tenuto conto, a questo proposito, dell'importo mensile occorrente per il mantenimento proprio e del nucleo familiare (composto dal ricorrente, dalla moglie non percettrice di reddito e da una figlia di anni 17, non economicamente autosufficiente) di cui si dirà anche *infra*;

rilevato che sono stati riportati nella relazione dell'OCC ovvero depositati in allegato ad essa l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia, oltre alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto che, quanto agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio, l'OCC ha riferito unicamente della vendita dell'autocarro Renault avvenuta il 21/2/2023 al prezzo di € 500,00;

ritenuto che, nei termini indicati in dispositivo, occorre che l'OCC indichi, in base ai dati in proprio possesso, il valore di mercato del predetto bene mobile ceduto e produca documentazione relativa alla possidenza patrimoniale del ricorrente (in particolare, visura catastale e ipotecaria), riservandone la valutazione in sede di omologa, anche alla luce di eventuali osservazioni;

rilevato che, allo stato della documentazione acquisita e delle informazioni contenute nella relazione dell'OCC, non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (segnatamente, l'aver beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda e l'aver beneficiato della esdebitazione già due volte);

rilevato che, quanto all'aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, il ricorrente e l'OCC hanno riferito che l'indebitamento sia da ascrivere [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] quindi, del nesso causale tra la patologia riscontrata e l'attuale condizione di sovraindebitamento, essendo la documentazione medica allegata successiva al suddetto periodo e, quanto all'insorgenza della patologia, fondata sulle sole dichiarazioni del ricorrente [REDACTED] lfo

[REDACTED]

ritenuto che, pertanto, ferma la diagnosi effettuata dallo specialista in data 30/10/2024, in assenza di documentazione medica anteriore all'anno di presentazione del ricorso, difetta la prova dell'esistenza del disturbo riscontrato, in termini di patologia, già nell'anno 2010;

ritenuto che le suddette conclusioni vanno mantenute ferme pur considerando i movimenti [REDACTED] annotati negli estratti conto prodotti, relativi agli anni 2019-2023, non essendo gli stessi di entità tale da fornire la prova della presenza in quel periodo di una vera e propria condizione patologica in assenza di ulteriore documentazione a supporto;

ritenuto, nondimeno, allo stato e salva ogni diversa valutazione in sede di omologa anche a fronte

di eventuali osservazioni, che il contegno assunto dal Manduca nell'assolvimento delle obbligazioni contratte non appare connotato da grave imprudenza, risultando le obbligazioni via via assunte - prima con il contratto di mutuo ipotecario del 28/2/2007 (rata € 331,62), poi con il finanziamento Tower's dell'aprile 2020 (rata € 319,00) e con la Cessione Avvera s.p.a. dell'1/12/2021 (rata € 281,00) - non incompatibili con lo stipendio medio mensile del ricorrente riferito dall'OCC e con le spese necessarie al mantenimento della famiglia, come quantificate ai presenti fini (peraltro l'OCC ha attestato che i predetti creditori hanno correttamente valutato il merito creditizio);

considerato che, dunque, la relazione dell'OCC, salve le integrazioni richieste *supra*, presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;
- il soddisfacimento integrale dei creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili;
- il soddisfacimento nella misura dell'80% del creditore ipotecario, di modo che la somma complessivamente riconosciuta (€ 54.465,54) non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile vincolato a garanzia del credito, pari al prezzo base della vendita fissata per il 22/11/2024 (€ 38.250,00);
- il soddisfacimento nella misura dell'80% dei creditori chirografari;

rilevato che i tempi di esecuzione del piano proposto sono fissati in sei anni dall'omologa (72 rate mensili), con la previsione del pagamento di una rata mensile di € 1.500,00;

ritenuto che la proposta appare sostenibile dal debitore in quanto la rata proposta va rapportata, oltre che all'importo mensile indicato dal ricorrente per il mantenimento proprio e della propria famiglia (pari a € 975,00), allo stipendio netto medio calcolato tenendo conto anche della tredicesima mensilità, il quale risulta pari a circa € 2.600,00, con la conseguenza che le somme a

disposizione del debitore e della propria famiglia risultano coerenti con l'importo indicato; ritenuto che, per quanto sopra esposto, non sussistono ragioni ostative alla delibazione di ammissibilità del ricorso e all'assunzione dei provvedimenti urgenti al fine di preservare l'esecuzione e la fattibilità del piano (con particolare riferimento alla richiesta sospensione della procedura esecutiva immobiliare in corso), fermo restando che i chiarimenti e le integrazioni richieste *supra* andranno effettuate dall'istante, tramite l'OCC, prima di procedere alle comunicazioni e pubblicità indicate in dispositivo, di modo da consentire ai creditori il completo esame della proposta;

P.Q.M.

DISPONE l'integrazione della proposta a cura dell'OCC entro giorni 15 mediante l'indicazione del valore di mercato del bene mobile ceduto e la produzione di documentazione relativa alla possidenza patrimoniale del ricorrente (in particolare, visura catastale e ipotecaria);

DISPONE che le suddette integrazioni vengano depositate nel termine assegnato nel fascicolo della procedura;

All'esito, visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE che la proposta e il piano, integrati come sopra, siano pubblicati, unitamente al presente decreto a cura dell'OCC, sul sito web di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

DISPONE che il presente decreto, la proposta e il piano, integrati come sopra, siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE:

- allo stato la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e segnatamente della procedura esecutiva n. 65/2013 R.G. Es. Imm.;

- allo stato il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;
- allo stato il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non autorizzati.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Caltagirone, 18/11/2024

IL GIUDICE

Dott.ssa Paola Criscione